



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaInd@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaInd@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaInd@pec.it

Stagione Sportiva 2019/2020 Comunicato Ufficiale N° 95 del 18 Giugno 2020

RIPRISTINATI TUTTI I SERVIZI DEL C.R. PUGLIA PER LE SOCIETÀ GLI UFFICI RESTANO INIBITI SOLO PER L'ACCESSO AL PUBBLICO

A partire da oggi è possibile contattare il Comitato Regionale Puglia LND dal lunedì al venerdì, nei tradizionali orari di ufficio (9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 370.1528554 ✉ d.mancini@figc.it ;
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699017 ✉ g.sforza@figc.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
👤 Antonello Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi di denominazione)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al numero di emergenza 3701528554, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie: 9-13/14-16.

**È ON-LINE LA PIATTAFORMA DELL'UFFICIO PER LO SPORT
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PER I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DI
SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Da lunedì 15 giugno a domenica 21 giugno 2020 è possibile accedere alla piattaforma dell'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la prima sessione di presentazione delle istanze di ammissione a contributi a fondo perduto in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, considerata la necessità di far fronte alla crisi economica che ha coinvolto anche il mondo dello sport e determinatasi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le risorse disponibili ammontano ad oltre 50 milioni di euro e si aggiungono alle risorse messe a disposizione del mondo sportivo di base in seguito al protocollo d'intesa siglato tra l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute SpA e che prevede ulteriori 22 milioni di euro.

N.B. È POSSIBILE INSERIRE LA PROPRIA DOMANDA FINO ALLE ORE 20:00 DEL 21 GIUGNO 2020.

La seconda sessione sarà aperta a partire dalle ore 12:00 del 22 giugno 2020 e terminerà alle ore 20:00 del giorno 28 giugno 2020.

Di seguito i link per accedere a tutte le informazioni:

<https://www.sportgov.it/bonus-locazione/it/home/>

<http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/>

RIUNIONI CON LE SOCIETÀ DILETTANTISTICHE E GIOVANILI PUGLIESI: IL CALENDARIO DELLE PROSSIME VIDEOCONFERENZE

Con una delibera dell'ultimo Consiglio Direttivo, il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito di organizzare una serie di riunioni in videoconferenza con le Società dilettantistiche e giovanili pugliesi, suddivise per categoria, al fine di analizzare lo scenario attuale e riprogrammare l'attività ufficiale della prossima stagione sportiva dopo la sospensione definitiva della s.s. 2019-2020.

L'obiettivo di questi incontri, a cui parteciperà il Presidente Vito Tisci, è quello di ascoltare problematiche, consigli e proposte di tutte le Società Dipendenti per pianificare il rilancio del calcio di base con spirito di collaborazione e unità d'intenti.

CALENDARIO DELLE PROSSIME RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA

VENERDÌ	19 GIUGNO 2020	(ore 18.00)	SOCIETÀ U15 – U17 REGIONALI → <i>(dalla A alla L)</i>
LUNEDÌ	22 GIUGNO 2020	(ore 18.00)	SOCIETÀ U15 – U17 REGIONALI → <i>(dalla M alla Z)</i>
MERCOLEDÌ	24 GIUGNO 2020	(ore 18.00)	SOCIETÀ CALCIO A CINQUE – FEMMINILE

Lo strumento a supporto dei meeting on-line sarà l'applicativo **Jitsi Meet**.

Di seguito sono elencate brevemente le istruzioni per partecipare alle web conference:

Scaricare gratuitamente l'applicativo **Jitsi Meet** sul dispositivo mobile che sarà utilizzato per partecipare alla riunione;

Alle ore 17.30 di ciascun appuntamento in calendario sarà già possibile cliccare sul link contenuto nella e-mail di invito che ciascuna Società Dipendente riceverà sulla casella di posta elettronica indicata nella propria pagina riservata;

Se la videoconferenza non si aprirà automaticamente, per accedere alla riunione basterà aprire l'applicativo Jitsi Meet e digitare i seguenti "nomi delle stanze" nel giorno di pertinenza indicato in calendario:

Riunione Società SGS (AL);
Riunione Società SGS (MZ);
Riunione Società C5 Femminile.

Cliccare sul pulsante UNISCITI per avviare la videoconferenza entro le ore 18.00 (l'orario indicato sarà scrupolosamente rispettato nel rispetto di tutti i partecipanti).

Per partecipare attivamente alle riunioni è necessario utilizzare un dispositivo provvisto di fotocamera e microfono. Considerata la prevedibile affluenza di utenti connessi alle restanti web conference, si consiglia di tenere spenta la fotocamera per rendere più fluido l'audio del meeting.

N.B. Si consiglia di monitorare la propria casella di posta elettronica per accettare l'invito che sarà inoltrato a ciascuna Società Dipendente esclusivamente a mezzo e-mail.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali LND organizzeranno successivamente delle riunioni con le proprie Società Dipendenti, rigorosamente in videoconferenza, sulla base di un calendario da concordare con il Comitato Regionale Puglia LND.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 226/A DEL 17 GIUGNO 2020)

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'8 Giugno 2020;
- preso atto della richiesta dell'Associazione Italiana Calciatori, diretta ad ottenere una diversa scadenza del termine di prescrizione previsto dall'art. 40, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva;
- ritenuta condivisibile la proposta avanzata dalla suddetta associazione in considerazione degli effetti sospensivi sulla attività degli organi di giustizia sportiva, derivati dalla emergenza COVID-19;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di prorogare al 30 settembre 2020 il termine di prescrizione previsto dall'art. 40, comma 3, C.G.S., per i diritti di natura economica maturati nel corso della stagione sportiva 2018/2019.

1.2. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 27 MAGGIO 2018)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping – Seconda Sezione – OVIDIO ALLA.

In relazione alla precedente nostra del 23 gennaio 2020, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Seconda Sezione - assunta, in data 16 Giugno 2020, nei confronti del Sig. Ovidio ALLA. Con detta decisione, in accoglimento del ricorso, viene rideterminata la sanzione di squalifica in anni 2 (due) a decorrere dal 20 Gennaio 2019 e con scadenza al 19 ottobre 2021.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO NOTA SEGRETERIA LEGA NAZIONALE DILETTANTI)

Oggetto: Premi/indennizzi stagioni sportive 2019/2020 e precedenti

Si riporta la nota di pari oggetto della Lega Pro, al fine di informare le Società affiliate di rispettiva competenza di dover segnalare l'importo di eventuali premi/indennizzi ex artt. 100/3 e 100/7, N.O.I.F., maturati nella stagione sportiva 2019/2020, ovvero nelle stagioni precedenti, in previsione dell'avvio della s.s. 2020/2021.

NOTA SEGRETERIA LEGA PRO

Oggetto: Premi/indennizzi stagioni sportive 2019/2020 e precedenti

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, Vi invitiamo a chiedere alle Vostre Società se sono maturati premi /indennizzi a loro favore ex artt. 100/3 e 100/7 delle N.O.I.F., invitandole ad inviare una lettera di richiesta ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

- tesseramento@lega-pro.com (mail)
- tesseramento-legapro@legalmail.it (prec)

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

3.1. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.1.1. STRALCIO NOTA SEGRETERIA DEL 18 GIUGNO 2020

Il Comitato Regionale Puglia

Vista la decisione della Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite, che con decisione n. 8 del 24/7/2019 dichiarava l'estinzione del giudizio disciplinare afferente il deferimento del Procuratore Federale nota 10356/1297pf17-18MS/CD/SDS del 22/03/2019 e conseguentemente dichiarava l'inefficacia della decisione adottata con delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Comunicato Ufficiale n. 105 del 28/6/2019 ai sensi dell'art. 34 bis commi 4 e 6 Codice di Giustizia Sportiva oggi art. 110 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva nei confronti dei reclamanti:

U.G. MANDURIA SPORT, Sig. OBIETTIVO Antonio Salvatore, Sig. MASCIULLO Costantino, Sig. RENIS Antonio, Sig. ADAMUCCIO Lorenzo, Sig. MANTA Cosimo.

Visto il parere emesso dalla Corte Federale d'Appello – Sezione Consultiva reso nell'adunanza di sezione del 18/2/2020 nota di trasmissione prot. N. 14189 del 31/01/2020 con la quale il Presidente della F.I.G.C. ha trasmesso la nota 4990 dell'11/11/2019 del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C. con la quale si richiedeva parere interpretativo in ordine all'art. 110 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. in ordine agli effetti conseguenti alla dichiarazione di "estinzione del giudizio disciplinare" anche nei confronti dei soggetti non appellanti, per i quali la decisione degli Organi di Giustizia Sportiva è passata in giudicato.
Preso atto di tale parere

COMUNICA

Di estendere gli effetti di detta decisione n. 8 della Corte Federale d'Appello Sezioni Unite del 27/7/2019 anche nei confronti di tutti i soggetti coinvolti dal suddetto procedimento disciplinare, che non hanno impugnato la predetta decisione di primo grado del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia.
In conseguenza

ANNULLA

Le sanzioni disciplinari irrogate con detta decisione nei confronti di:

A.S.D. TOMA MAGLIE, sanzionata con n. 6 punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2019 - 2020;

U.S. GALATONE A.S.D., sanzionata con n. 6 punti di penalizzazione da scontarsi quando dovesse cessare la sua inattività dalla affiliazione della F.I.G.C.;

A.S.D. PRO ITALIA GALATINA, sanzionata con l'esclusione da tutte le competizioni agonistiche obbligatorie;

Sig. Luciano COLUCCIA, sanzionato con 5 anni di inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.;

Sig. Pasquale Danilo COLUCCIA, sanzionato con 5 anni di inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.;

Sig. Giuseppe SPADAVECCHIA, sanzionato con 4 anni di inibizione;

Sig. Giuseppe Pietro MOSCA, sanzionato con 10 mesi di inibizione;

Sig. Daniele GALLONE, sanzionato con 2 anni di inibizione;

Sig. Mauro GIORDANO, sanzionato con 2 anni di inibizione;

Sig. Massimo DE LEO, sanzionato con 2 anni di inibizione;

Sig. Christian CIMARELLI, sanzionato con 2 anni di inibizione;

Sig. Rudi PREVIDERIO, sanzionato con 10 mesi di inibizione;

• CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

• TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE

• TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI

• CAMBIO DI SEDE SOCIALE

In data 10 giugno 2020 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.231/A del 10/6/2020, riportato dalla LND su proprio C.U. n.313 del 10/6/2020, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 93 dell'11/6/2020

- la **società** deve essere affiliata alla FIGC da almeno **UNA Stagione Sportiva**
 - la **società** deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione
 - non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti
- Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalla presente

• CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

In data 10 giugno 2020 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.231/A del 10/6/2020, riportato dalla LND su proprio C.U. n.313 del 10/6/2020, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 93 dell'11/6/2020

- la **società** deve essere affiliata alla FIGC da almeno **UNA Stagione Sportiva**
 - la **società** deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione
 - non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti
- Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalla presente

• FUSIONI - SCISSIONI

In data 10 giugno 2020 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.231/A del 10/6/2020, riportato dalla LND su proprio C.U. n.313 del 10/6/2020, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 93 dell'11/6/2020

- le **società** oggetto di fusione, la **società** oggetto di scissione ovvero la **società** conferente devono essere affiliate alla FIGC da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.
- Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalla presente

• CAMBI DI ATTIVITÀ DA SETTORE GIOVANILE A DILETTANTI E VICEVERSA

Le Società interessate alle fusioni, scissioni, cambi di denominazione sociale, alla trasformazione di Società, ai cambi di sede sociale, ai cambi di denominazione e sede sociale e ai cambi di attività da settore giovanile a dilettanti e viceversa **dovranno richiedere l'apposito modulo allo scrivente Comitato Regionale** disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>

- ✚ Le richieste di **CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE, TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE E TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI** dovranno pervenire presso questo Comitato Regionale, per l'esame preliminare, entro e non oltre il **30 GIUGNO 2020**.
- ✚ Le richieste di **CAMBI DI SEDE SOCIALE, CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE, FUSIONE e SCISSIONE** dovranno pervenire presso questo Comitato Regionale, per l'esame preliminare, entro e non oltre il **8 LUGLIO 2020**.
- ✚ Le richieste di **CAMBI DI ATTIVITÀ DA SETTORE GIOVANILE A DILETTANTI E VICEVERSA** potranno pervenire presso questo Comitato Regionale, per l'esame preliminare, a partire dal **22 GIUGNO 2020**.

a) **Si richiama l'attenzione sulle seguenti modalità primarie valide per** le fusioni, le scissioni, cambi di denominazione sociale, cambi di sede sociale, cambi di denominazione e sede sociale, trasformazione di Società di capitali in Società di persone e trasformazione da Società di persone, associazioni riconosciute o non riconosciute a Società di capitali:

- i verbali dovranno riguardare le **ASSEMBLEE GENERALI DEI SOCI**; **non avendo titolo** a deliberare le fusioni, le scissioni, cambi di denominazione sociale, cambi di sede sociale, cambi di denominazione e sede sociale, trasformazione di Società di capitali in Società di persone e trasformazione da Società di persone, associazioni riconosciute o non riconosciute a Società di capitali, **i soli** Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse;
- DENOMINAZIONE SOCIALE: agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle Società, l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta per la Società oggetto del cambio, l'inserimento di una aggettivazione che deve **SEMPRE PRECEDERE** la denominazione e non seguire la denominazione;
- la tipologia* (cit. **SIGLA** es. "A.S.D.") **deve PRECEDERE** la denominazione che deve **essere adeguata ai sensi dell'Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004)**

*Tipologie delle Società

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D. = Football Club Dilettantistico
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL.D.= Polisportiva Dilettantistica

N.B. La tipologia* della Società (come sopra riportata), va **SEMPRE** indicata, ai sensi della succitata normativa

Inoltre si precisa che :

- **la sigla (tipologia sociale)** deve essere contenuta nelle **6 caselle**, comprese le punteggiature (es. "POL.D."= 6 caselle);
- **la denominazione** non può superare le **25 caselle**, compresi gli spazi fra le parole che lo compongono;
- **non possono essere ammesse** denominazioni con 25 lettere senza spazi

Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

"SCUOLA CALCIO", non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che **deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti;**

"NUOVA" , qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con "NUOVA XXX");

"RINASCITA" qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con "RINASCITA XXX");

(p.e. denominazione già esistente "XXX" incompatibile con "RINASCITA XXX").

(p.e. denominazione già esistente "XXX" incompatibile con "2009 XXX")

Particolare esame per le denominazioni **GIOVANI XXX – GIOVANILE XXX – BOYS XXX – JUNIOR XXX** – per esistenza di altra Società con identica denominazione "XXX" che partecipano ai relativi campionati giovanili).

- **NON SONO AMMESSE** denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- **NON SONO AMMESSE** denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EFXXX ,MFKXXX, BSEXXX, etc.)

CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE (art. 17 delle N.O.I.F.)

VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di denominazione sociale** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>)
- **verbale dell'Assemblea generale dei soci che ha deliberato il cambio ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**

(N.B. le delibere delle Società inerente il cambio di denominazione sociale devono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da della F.I.G.C.)

- **atto costitutivo ORIGINARIO** (n.b. vecchia denominazione sociale)

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA' RESPINTA D'UFFICIO

- **statuto sociale CON LA NUOVA DENOMINAZIONE**

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE (art. 17 delle N.O.I.F.)

SE VARIATA - VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di denominazione sociale** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>)
- **verbale dell'Assemblea generale dei soci che ha deliberato la trasformazione, ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
(N.B. le delibere della Società inerenti il cambio di denominazione sociale devono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)
- **atto costitutivo ORIGINARIO** (n.b. vecchia denominazione) **ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE**

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA' RESPINTA D'UFFICIO

- **statuto sociale CON LA NUOVA DENOMINAZIONE**

Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'ART. 2500 sexies del Codice Civile.

N.B. L'ATTO DI TRASFORMAZIONE DEVE ESSERE REDATTO DA NOTAIO

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI (art. 17 delle N.O.I.F.)

SE VARIATA - VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di denominazione sociale** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>)
- **verbale dell'Assemblea generale dei soci che ha deliberato la trasformazione**, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi **CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
(N.B. la delibera della Società inerenti il cambio di denominazione sociale deve espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)
- **atto costitutivo ORIGINARIO** (n.b. vecchia denominazione) **ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE**

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA' RESPINTA D'UFFICIO

- **statuto sociale CON LA NUOVA DENOMINAZIONE**

Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

N.B. L'ATTO DI TRASFORMAZIONE DEVE ESSERE REDATTO DA NOTAIO

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

CAMBI DI SEDE SOCIALE (tra comuni confinanti) (art. 18 N.O.I.F.)

VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA SEDE SOCIALE

In data 10 giugno 2020 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.231/A del 10/6/2020, riportato dalla LND su proprio C.U. n.313 del 10/6/2020, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 93 dell'11/6/2020

- la **società** deve essere affiliata alla FIGC da almeno **UNA Stagione Sportiva**
- la **società** deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione
- non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalla presente

NON COSTITUISCE CAMBIO DI SEDE LA VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO SOCIALE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di sede sociale** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>)
- **verbale dell'Assemblea generale dei soci che ha deliberato il cambio ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
(N.B. le delibere della Società inerenti il cambio di denominazione sociale devono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)
- **atto costitutivo ORIGINARIO** (n.b. vecchia denominazione)

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA' RESPINTA D'UFFICIO

- **statuto sociale CON LA NUOVA SEDE SOCIALE**

Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE (art. 17 e art. 18 N.O.I.F)

VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE E DELLA NUOVA SEDE SOCIALE

In data 10 giugno 2020 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.231/A del 10/6/2020, riportato dalla LND su proprio C.U. n.313 del 10/6/2020, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 93 dell'11/6/2020

- la **società** deve essere affiliata alla FIGC da almeno **UNA Stagione Sportiva**
- la **società** deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione
- non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalle presenti

NON COSTITUISCE CAMBIO DI SEDE LA VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO SOCIALE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di denominazione e sede sociale** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>)
- **verbale dell'Assemblea generale dei soci che ha deliberato il cambio ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
(N.B. la delibera della Società inerenti il cambio di denominazione sociale deve espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)
- **atto costitutivo ORIGINARIO** (n.b. vecchia denominazione)

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA' RESPINTA D'UFFICIO

- **statuto sociale CON LA NUOVA DENOMINAZIONE E DELLA NUOVA SEDE SOCIALE**

Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

FUSIONI (art. 20 delle N.O.I.F.)

VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE E DELLA NUOVA SEDE SOCIALE RELATIVA ALLA SOCIETÀ SORGENTE

In data 10 giugno 2020 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.231/A del 10/6/2020, riportato dalla LND su proprio C.U. n.313 del 10/6/2020, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 93 dell'11/6/2020

- le **società** oggetto di fusione, la **società** oggetto di scissione ovvero la **società** conferente devono essere affiliate alla FIGC da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalla presente

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda di fusione fra società** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>)
- **verbali assembleari generale dei soci - DISGIUNTI - delle Società che hanno deliberato la fusione ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
(N.B. le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)
- **verbale assembleare generale dei soci - CONGIUNTO- delle Società che richiedono la fusione ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
- **NUOVO atto costitutivo**
- **NUOVO statuto della società sorgente dalla fusione**

Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

SCISSIONI (art. 20 delle N.O.I.F. comma 6)

VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ DELLA SCISSIONE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND

In data 10 giugno 2020 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.231/A del 10/6/2020, riportato dalla LND su proprio C.U. n.313 del 10/6/2020, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 93 dell'11/6/2020

- le **società** oggetto di fusione, la **società** oggetto di scissione ovvero la **società** conferente devono essere affiliate alla FIGC da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalla presente

In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto **UNA conserva l'anzianità di affiliazione. **NON E' CONSENTITA LA SCISSIONE DELLA SOLA ATTIVITA' DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO****

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **verbale dell'assemblea generale dei soci che ha deliberato la scissione ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi **CONTROFIRMATO DA TUTTI****
(N.B. le delibere delle Società inerente la scissione devono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)
- **domanda di affiliazione** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr> per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata dalla documentazione di rito:
 - ✓ **NUOVO** atto costitutivo
 - ✓ **NUOVO** statuto della società
 - ✓ disponibilità campo sportivo
 - ✓ **tassa di affiliazione**
- **in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque, allegare l'elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle Società oggetto di scissione**

Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

CAMBIO DI ATTIVITA' DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTI

La domanda di cui all'oggetto, seguirà la procedura identica ad una nuova affiliazione:

- **domanda di affiliazione** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>, corredata dalla documentazione di rito:
 - ✓ **atto costitutivo **ORIGINARIO****
 - ✓ **statuto sociale **ORIGINARIO****
 - ✓ **disponibilità campo sportivo**
 - ✓ **dichiarazione di appartenenza al Settore Giovanile e Scolastico**
 - ✓ **tassa di affiliazione alla Lega Nazionale Dilettanti € 65,00**

(Assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. – C.R. Puglia)

La richiesta compilata in ogni sua parte dovrà essere inviata al CR PUGLIA per il successivo inoltro alla L.N.D., a partire dal **22 giugno 2020**. La L.N.D., verificata la documentazione, provvederà ad eseguire la variazione richiesta

CAMBIO DI ATTIVITA' DA DILETTANTI A SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

La domanda di cui all'oggetto, (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>, compilata in ogni sua parte dovrà essere inviata al CR PUGLIA per il successivo inoltro alla L.N.D., a partire dal **22 giugno 2020**. La L.N.D., verificata la documentazione, provvederà ad eseguire la variazione richiesta

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CALENDARIO ED ELENCO SOCIETÀ PARTECIPANTI VIDEOCONFERENZE DEL 19 E 22 GIUGNO 2020

- **VENERDÌ** **19 GIUGNO 2020** (ore 18.00) **SOCIETÀ U15 – U17 REGIONALI (A-L)**
- **LUNEDÌ** **22 GIUGNO 2020** (ore 18.00) **SOCIETÀ U15 – U17 REGIONALI (M-Z)**

Lo strumento a supporto dei meeting on-line sarà l'applicativo **Jitsi Meet**.

Di seguito sono elencate brevemente le istruzioni per partecipare alle due web conference:

- Scaricare gratuitamente l'applicativo Jitsi Meet sul dispositivo mobile che sarà utilizzato per partecipare alla riunione;
- Alle ore 17.30 di ciascun appuntamento in calendario sarà già possibile cliccare sul link contenuto nella e-mail di invito che ciascuna Società Dipendente riceverà sulla casella di posta elettronica indicata nella propria pagina riservata;
- Se la videoconferenza non si aprirà automaticamente, per accedere alla riunione basterà aprire l'applicativo Jitsi Meet e digitare i seguenti "nomi delle stanze" nel giorno di pertinenza indicato in calendario:
 - **Riunione Società SGS (AL)**
 - **Riunione Società SGS (MZ)**
- Cliccare sul pulsante UNISCITI per avviare la videoconferenza entro le ore 18.00 (l'orario indicato sarà scrupolosamente rispettato nel rispetto di tutti i partecipanti).

Per partecipare attivamente alle riunioni è necessario utilizzare un dispositivo provvisto di fotocamera e microfono. Considerata la prevedibile affluenza di utenti connessi alle restanti web conference, si consiglia di tenere spenta la fotocamera per rendere più fluido l'audio del meeting.

N.B. Si consiglia di monitorare la propria casella di posta elettronica per accettare l'invito che sarà inoltrato a ciascuna Società Dipendente esclusivamente a mezzo e-mail.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali LND organizzeranno successivamente delle riunioni con le proprie Società Dipendenti, rigorosamente in videoconferenza, sulla base di un calendario da concordare con il Comitato Regionale Puglia LND.

ELENCO SOCIETÀ SGS PARTECIPANTI (A-L)

VIDEOCONFERENZA DI VENERDÌ 19 LUGLIO 2020

SIGLA	DENOMINAZIONE SOCIALE
A.S.D.	ACADEMY CALCIO MAGLIE
U.S.D.	ACADEMY GIOVINAZZO
A.S.D.	ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI
A.S.D.	ACCADEMIA CALCIO SAN VITO
A.S.D.	ACCADEMIA MANFREDONIA
A.S.D.	AGON CLUB ALTAMURA
	AMATORI GIOVENTU SPORT
A.S.D.	ANTONIO CATAMO VEGLIE
G.S.	APOCALISSE A.S.D.
U.S.D.	APRICENA
A.S.D.	ARCOBALENO TRIGGIANO
A.S.D.	AREA VIRTUS LUDI
A.S.D.	ARMANDO PICCHI SPECCHIA
A.D.C.	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
A.S.D.	ATHENA CALCIO BARLETTA
A.S.D.	ATLETICO FOGGIA
A.S.D.	ATLETICO OSTUNI
S.S.D.	AUDACE CERIGNOLA A R.L.
A.S.D.	AUDACE MOLFETTA CALCIO
A.S.D.	AVANTI ALTAMURA
A.S.D.	BARI CAMPIONI
POL.D.	BELLAVISTA
A.S.D.	BITETTO
A.S.D.	BORGOVILLA CALCIO SPORT
A.P.D.	BRASILEA BARLETTA
SSDARL	CALCIO FOGGIA 1920
A.S.D.	CALIMERA
A.S.D.	CAPO DI LEUCA
S.S.D.	CASARANO CALCIO S.R.L.
A.S.D.	CASTELLANETA CALCIO 1962
A.S.D.	CEDAS AVIO BRINDISI
U.S.D.	CITTA DI FASANO
A.S.D.	COSMANO SPORT
A.P.	CULTURALE NUOVA TARAS
A.S.D.	DE FINIBUS TERRAE
A.S.D.	DIAVOLI ROSSI
A.S.D.	DON UVA CALCIO 1971
A.S.D.	DREAM FOGGIA
A.S.D.	DRIBBLING

A.S.D.	EAGLES SAN SEVERO
A.C.D.	ERCHIE
A.S.D.	ESPERIA
ACSD	ETRA BARLETTA 2008
A.S.D.	EURO SPORT ACADEMY
A.S.D.	FABRIZIO MICCOLI
A.S.D.	FESCA BARI
S.S.D.	FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L
A.S.D.	FOOTBALL ACADEMY GIOIA
VIRTUS	FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.
A.S.D.	FUTURA MONTERONI
A.S.D.	GIOVANI CRYOS
A.S.D.	GIOVENTU CALCIO FOGGIA
F.B.C.	GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.
A.S.D.	INTESA SPORT CLUB BARI
A.S.D.	IST. DI CAGNO ABBRESCIA
A.S.D.	JUVENTUS S.MICHELE
S.S.D.	LECCE SOCCER ACADEMY A RL
U.S.	LECCE SPA
A.S.D.	LEVANTE 2008
A.S.D.	LEVANTE AZZURRO
	LIBERTY BARI S.S.D.AR.L.
P.G.S.	LUPIAE LECCE A.S.D.

ELENCO SOCIETÀ SGS PARTECIPANTI (M-Z) VIDEOCONFERENZA DI LUNEDÌ 22 LUGLIO 2020

SIGLA	DENOMINAZIONE SOCIALE
SSDARL	MANFREDONIA CALCIO 1932
A.P.D.	MEDAGLIE D ORO
A.P.D.	MEMORY CAMPI
S.S.	MONOPOLI 1966 S.R.L.
A.C.	NARDO'SRL
A.S.D.	NEW FOOTBALL ACADEMY BARI
A.S.D.	NICK CALCIO BARI
A.P.D.	NICOLA DI LEO TRANI
A.S.D.	NITOR
A.S.D.	NOCI AZZURRI 2006
A.S.D.	NOICATTARO CALCIO
A.S.D.	NOVOLI
A.S.D.	NUOVA ANDRIA
U.S.D.	OLIMPIA BITONTO

F.C. OTRANTO
A.S.D. PALO FOOTBALL CLUB
A.S.D. PARMA CLUB GINOSA
A.S.D. PASSEPARTOUT AURORA BARI
A.S.D. PELLEGRINO SPORT C.5
POL.D. PONTE LAMA TRANI
A.S.D. PRO CALCIO BARI
A.S.D. PUNTO FOGGIA
A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
A.S.D. REAL OLIMPIA GRAVINA
A.S.D. REAL OLIMPIA TERLIZZI
REAL S.GIOVANNI
A.S.D. REAL SAVA
A.S.D. RED BOYS
G.S.D. S.PIO X
U.S. S.VITO
A.S.D. SALENTO ACADEMY LECCE
A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
A.S.D. SAN MARCO
A.S.D. SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO
A.C.D. SANTERAMO
A.S.D. SAVA
A.S.D. SOCCER ACCADEMY CERIGNOLA
A.S.D. SOCCER DREAM PARABITA
ASD.BS SOCCER TEAM FASANO
A.S.D. SPIRITO SANTO BARLETTA
A.S.D. SPORTING CLUB
A.S.D. SPORTING CLUB LECCE
POL.D. SS. ANNUNZIATA MESAGNE
A.S.D. STATTE
A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA
TARANTO F.C. 1927 S.R.L.
A.S. TRICASE A.S.D.
A.C.D. TRINITAPOLI
A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE
A.S.D. UNITI PER CERIGNOLA
A.S.D. UNO DI NOI
A.S.D. VALLE D ITRIA ACADEMY
A.S.D. VIRTUS
A.S.D. VIRTUS CORATO
A.C.D. VIRTUS MASSAFRA
A.S.D. VIRTUS PALESE
A.S.D. WONDERFUL BARI S.SPIRITO

RIAPERTURA TERMINI DEI PROCEDIMENTI

A seguito del ripristino di tutti i servizi in favore delle Società dilettantistiche e giovanili pugliesi, stante la riapertura degli uffici del C.R. Puglia LND con inibizione dell'accesso al pubblico, si comunica che a decorrere dal presente Comunicato Ufficiale gli Organi di Giustizia Sportiva operativi presso il Comitato Regionale hanno ripreso il regolare svolgimento delle proprie attività.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giancarlo DE PEPPA con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO e dell'Avv. Gioacchino GHIRO, e con la partecipazione del sig. Domenico CATALDO (Rappresentante A.I.A.) nella riunione del 17 Giugno 2020, ha adottato i seguenti provvedimenti:

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARA: A.S.D. DON UVA CALCIO 1971 - SSDARL MANFREDONIA CALCIO 1932 del 1/3/2020
(Reclamo della A.S.D. DON UVA CALCIO 1971 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per squalifica del campo per una giornata a porte chiuse in campo neutro, squalifica calciatori TROILO Davide e DE CILLIS Sergio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 83 in data 5/3/2020 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

effettuati i necessari accertamenti

rilevato che il reclamo è stato proposto in violazione delle disposizioni di cui all'art. 76 commi 2 e 3 Codice di Giustizia Sportiva (mancato invio del preannuncio di reclamo alla controparte e mancata trasmissione di copia del reclamo ad opera della reclamante alla controparte entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare).

In caso di mancato deposito nel termine indicato la CSAT non è tenuta a pronunciare.

P.Q.M.

DELIBERA

Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. DON UVA CALCIO 1971 e per l'effetto addebitarsi la tassa sul conto della società.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA: A.S.D. AUDACE CAGNANO - A.S.D. FOGGIA INCEDIT del 23/1/2020 (Reclamo della A.S.D. FOGGIA INCEDIT in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la ripetizione della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 74 in data 13/2/2020 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

effettuati i necessari accertamenti

considerato che il Giudice Sportivo, con Comunicato Ufficiale n. 74 del 13/2/2020 ha precisato quanto già stabilito nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla regola n. 3 del regolamento del gioco del calcio, consentendo, in via sperimentale per la stagione sportiva 2019 - 2020 di poter indicare nell'elenco dei calciatori di riserva un numero massimo di 9 calciatori;

tenuto conto che la società A.S.D. AUDACE CAGNANO non ha ritualmente trasmesso preannuncio di reclamo e reclamo alla controparte errando, in buona fede, l'indirizzo della società FOGGIA INCEDIT;

questa Corte conferma quanto già disposto dal Primo Giudice e, per l'effetto,

DISPONE

La ripetizione della gara e domanda al Comitato Regionale Puglia per quanto di competenza;
Non addebitarsi la tassa.

GARA: A.S.D. VIRTUS SAN FERDINANDO - A.S.D. IDEALE BARI del 23/2/2020 (Reclamo della A.S.D. IDEALE BARI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la perdita della gara, squalifica del campo per una giornata, ammenda di € 400,00 e squalifica del calciatore VOX Carlo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 80 in data 27/2/2020 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

udito il rappresentante della ricorrente;

effettuati i necessari accertamenti;

considerato che le deduzioni della reclamante relative al lancio dei petardi appaiono condivisibili in quanto le dichiarazioni contenute nei rapporti dell'arbitro e dei Commissari di campo non sono suffragate da prova certa sulla loro riconducibilità in modo esclusivo ai tifosi ospiti;

ritenuto che per la restante parte i contenuti dei citati rapporti e supplementi dell'arbitro e dei commissari di campo non vengono scalfiti dalle deduzioni della reclamante.

P.Q.M.

DELIBERA

Accogliersi parzialmente il reclamo proposto dalla società A.S.D. IDEALE BARI e, per l'effetto, revocarsi l'ammenda di € 400,00 e relativa diffida;
confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

GARA: A.S.D. NOCI AZZURRI 2006 - A.S.D. TALSANO del 23/2/2020 (Reclamo della A.S.D. TALSANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore GALANTE Pierluigi di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 80 in data 27/2/2020 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

effettuati i necessari accertamenti

considerato che quanto dedotto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali per cui adeguata si appalesa la sanzione del Primo Giudice che va condivisa e confermata;

P.Q.M.

DELIBERA

Respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. TALSANO e, per l'effetto, addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

GARA: U.G. MANDURIA SPORT – A.S.D. NOVOLI del 14/12/2019 (Reclamo della A.S.D. NOVOLI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 69 in data 30/1/2020 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

udito il rappresentante della ricorrente;

effettuati i necessari accertamenti;

pervenute memorie difensive da parte del rappresentante della società U.G. MANDURIA di cui si da lettura;

considerato che la riserva verbale formulata dal capitano della squadra che l'arbitro riceve, deve avvenire in presenza del capitano della squadra avversaria facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara (art. 67 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva);

rilevato che nel caso in specie la riserva verbale non è stata ricevuta alla presenza del capitano della squadra avversaria come confermato dal direttore di gara nel suo supplemento di rapporto del 17/2/2020;

P.Q.M.

DELIBERA

Respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. NOVOLI e, per l'effetto, addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.

Confermarsi il risultato di 1 - 0 in favore della società U.G. MANDURIA conseguito sul campo.

GARA: A.S.D. POGGIARDO– A.S.D. ATLETICO TRICASE del 15/2/2020 (Reclamo della A.S.D. ATLETICO TRICASE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LEMANNO Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 77 in data 20/2/2020 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

effettuati i necessari accertamenti

rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali per cui adeguata ai fatti occorsi si appalesa la sanzione del Primo Giudice che va condivisa e confermata;

considerato che ai sensi dell'art. 50 comma 4 Codice di Giustizia Sportiva non è consentito il contraddittorio fra gli ufficiali di gara e le parti interessate.

P.Q.M.

DELIBERA

Respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. ATLETICO TRICASE e, per l'effetto, incamerarsi la tassa di € 130,00 versata con bonifico.

CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

GARA: A.S.D. EURO SPORT ACADEMY - A.S.D. SALENTO ACEDMY LECCE del 1/3/2020 (Reclamo della A.S.D. SALENTO ACADEMY LECCE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la perdita della gara e la squalifica dei calciatori PANARESE Andrea, MONACO Matteo, DE CARLO Emanuele, MONTINARO Alessandro Armando e PEZZUTO Lorenzo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 83 in data 5/3/2020 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

effettuati i necessari accertamenti

considerato che non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori PANARESE Andrea, MONACO Matteo, DE CARLO Emanuele, MONTINARO Alessandro Armando e PEZZUTO Lorenzo ai sensi dell'art. 137 comma 3 lett. a) Codice di Giustizia Sportiva;

rilevato che le due società, che avevano iniziato la gara con 11 giocatori ciascuna, a seguito delle espulsioni comminate rimanevano in campo con solo 6 giocatori, per cui l'arbitro era costretto ad interrompere definitivamente la gara;

visto e applicato l'art. 10 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva e l'art. 73 n. 2 N.O.I.F.

P.Q.M.

DELIBERA

Respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. SALENTO ACADEMY LECCE e, per l'effetto, addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C1

GARA: A.S.D. DREAM TEAM PALO DEL COLLE - A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB del 29/2/2020 (Reclamo della A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DA SILVA Bruno Alexandre di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 63 in data 6/3/2020 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

effettuati i necessari accertamenti

rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali per cui adeguata si appalesa la sanzione del Primo Giudice che va condivisa e confermata;

P.Q.M.

DELIBERA

Respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB e, per l'effetto, addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.

GARA: A.S.D. ARADEO - A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB del 3/3/2020 (Reclamo della A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara – penalizzazione di n. 1 punto in classifica e ammenda € 100,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 63 in data 6/3/2020 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

udito il rappresentante della ricorrente;

effettuati i necessari accertamenti

considerato che, con comunicazione del 3/3/2020 ore 16.55, la Delegazione Regionale Calcio a Cinque Puglia ha invitato la società reclamante a rispettare la programmazione del Campionato di Serie C1 di Calcio a Cinque recandosi a Aradeo per disputare la gara in epigrafe citata;

rilevato che con la suddetta comunicazione si rappresentava che il sindaco del comune di Aradeo, a seguito della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che ha visto la partecipazione delle massime autorità civili militari e sanitarie, aveva rassicurato sulla assenza di esigenze di carattere sanitario;

P.Q.M.

DELIBERA

Respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB e, per l'effetto, addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI PROVINCIALI**

GARA: A.S.D. PUNTO FOGGIA - A.S.D. ATLETICO FOGGIA del 18/2/2020 (Reclamo della A.S.D. ATLETICO FOGGIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell'allenatore PETRONE Roberto di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 in data 27/2/2020 della Delegazione Provinciale di Foggia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

effettuati i necessari accertamenti;

rilevato che il reclamo è stato proposto in violazione delle disposizioni di cui all'art. 76 commi 2 e 3 Codice di Giustizia Sportiva (mancato invio del preannuncio di reclamo alla controparte e mancata trasmissione di copia del reclamo ad opera della reclamante alla controparte entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare).

In caso di mancato deposito nel termine indicato la CSAT non è tenuta a pronunciare.

P.Q.M.

DELIBERA

Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. ATLETICO FOGGIA e per l'effetto addebitarsi la tassa sul conto della società.

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 18/06/2020.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci